



TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA SEZ. LAVORO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

SI COMUNICA A:

Avv. ZAMPIERI NICOLA
VIA J. DA PONTE N. 33 C/O AVV. VALENTINO BUSNARDI
BASSANO DEL GRAPPA VI

Fax:

Sez/Coll **S1** - Tribunale di Bassano del Grappa
Comunicazione di cancelleria
Tipo proced. Lavoro
Numero di ruolo generale: **231/2011**
Giudice: **ATTANASIO MONICA**
Data prossima udienza: **17/01/2012** Ore: **11:45**

Parti nel procedimento

Attore principale	ALBERTON MARGHERITA Avv. ZAMPIERI NICOLA
Convenuto principale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Avv.

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Bassano del Grappa 26/08/2011

IL CANCELLIERE

L'Assistente Giudiziaria
Chioduro Alessandra



introdotta con il ricorso d'urgenza è divenuta meramente eventuale, e che l'obiettivo che il legislatore ha in tal modo inteso perseguire – quello, cioè, di potenziare la tutela cautelare, al tempo stesso deflazionando il contenzioso a cognizione piena – renderebbe inammissibile la domanda cautelare proposta contestualmente al ricorso ex art. 414 c.p.c.

Senonché, il legislatore del 2005, pur avendo dotato il provvedimento adottato ex art. 700 c.p.c. di una maggiore stabilità – giacché esso rimane efficace pur in mancanza di tempestivo inizio del procedimento di merito –, non ha però precluso l'instaurazione di tale giudizio all'esito del procedimento cautelare, né la possibilità di siffatta instaurazione è stata conservata al solo fine di consentire alla controparte di ottenerne la riforma in caso di soccombenza in sede cautelare: chè, a questo limitato fine, la parte rimasta soccombente nel procedimento cautelare continua a disporre dello strumento del reclamo, mentre la ragione per la quale l'instaurazione del giudizio di merito, pur resa meramente facoltativa, non è stata eliminata, è da ricollegarsi al fatto che la maggiore stabilità riconosciuta al provvedimento cautelare non è, ancora, quella propria del giudicato, tant'è che lo stesso art. 669 *octies* c.p.c. si premura di precisare che l'autorità di tale provvedimento non è invocabile in diverso procedimento.

Nel merito, appare opportuno ricordare l'evoluzione legislativa che l'istituto del part-time ha conosciuto nell'ambito del pubblico impiego privatizzato.

L'art. 1, comma 58, della l. 23 dicembre 1996 n. 662 stabiliva che: *“la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal*

dipendente, ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica".

Tale disposizione, in deroga al principio consensualistico – il quale importa che le modifiche al regolamento contrattuale pattuito dalle parti non possano esser frutto di un'iniziativa unilaterale di una di esse, ma necessitino di un nuovo incontro di volontà –, imperante nell'ambito dei rapporti retti dalle norme di diritto privato, rendeva la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time oggetto di un vero e proprio diritto del dipendente: salvo, infatti, il caso in cui la richiesta del dipendente fosse finalizzata allo svolgimento di altra attività lavorativa alle dipendenze di diversa amministrazione, o in conflitto di interessi *"con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente"*, l'amministrazione datrice di lavoro non aveva alcun modo di sottrarsi ad essa, quand'anche la trasformazione del rapporto avesse cagionato *"grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione"* – ipotesi per la quale era previsto un mero differimento della trasformazione del rapporto –. Si trattava di norma di particolare favore per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, che poteva peraltro presentarsi coerente con l'obiettivo, sancito in sede comunitaria, inteso all'incentivazione del ricorso al part-time, anche in funzione di promozione e garanzia della parità delle condizioni di accesso al lavoro fra uomini e donne – che, storicamente e statisticamente, sono i soggetti maggiormente interessati da tale forma di lavoro –; essa, tuttavia, andava ben al di là della tutela prevista dall'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva n.

97/81/CE: la clausola 5), comma 2°, di tale Accordo, così come l'art. 5 del D.lgs. n. 61/00 – emanato in attuazione della predetta direttiva –, si limitano a stabilire che il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non può di per sé costituire valido motivo di licenziamento, precisando peraltro, la clausola 5) dell'Accordo, che rimane impregiudicata la *“possibilità di procedere, conformemente alle leggi, ai contratti collettivi e alle prassi nazionali, a licenziamenti per altre ragioni, come quelle che possono risultare da necessità di funzionamento dello stabilimento considerato”*.

Conforme al diritto comunitario appare dunque la disciplina successivamente dettata dall'art. 73 del D.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella l. 6 agosto 2008, n. 133, che ha modificato l'art. 1, comma 58, della l. n. 662/96, escludendo che la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time consegua automaticamente alla domanda del dipendente (la norma attualmente vigente recita infatti: *“la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda”*) ed equiparando, al fine della *“negazione della trasformazione del rapporto”*, alle ipotesi già contemplate nel testo originario quella inizialmente prevista come causa di mero differimento della trasformazione medesima – e cioè l'ipotesi in cui *“la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente”* –.

Infine, con l'art. 16 del cd. collegato lavoro (l. n. 183 del 4 novembre 2010) è stato stabilito che *“in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,*

nel rispetto di principi di correttezza e di buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008".

A proposito di tale norma – sulla cui base il provvedimento oggi impugnato è stato adottato – va innanzi tutto ritenuta l'infondatezza dell'argomentazione difensiva che, valorizzando l'inciso "*in sede di prima applicazione...*" che in essa compare, ne sostiene l'inapplicabilità alla fattispecie in esame: ché, sostiene la ricorrente, non potrebbe parlarsi di prima applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 73 del D.l. n. 112/08 a distanza di quasi tre anni dalla sua entrata in vigore. Sennonché, la presenza di quell'inciso è stata determinata dai lunghi tempi di gestazione che, come noto, il cd. collegato lavoro ha avuto – la norma in esame era già presente nel D.d.l. n. 1441 *quater*, approvato alla Camera il 28 ottobre 2008 –; la predetta argomentazione, oltre a concretizzarsi in un'*interpretatio abrogans* della disposizione legislativa in esame, oblitera inoltre di considerare che il legislatore ha espressamente sottoposto l'esercizio del potere da essa concesso alle amministrazioni ad un termine decadenziale, decorrente dalla data di entrata in vigore della l. n. 183.

Piuttosto quell'inciso rileva al fine di evidenziare la necessità di una lettura congiunta dell'art. 16 della l. n. 183/10 e dell'art. 1, comma 58, della l. n. 662/96, quale modificato dall'art. 73 del D.l. n. 112/08: ciò nel senso che, sebbene l'art. 16 non lo dica espressamente, la "*nuova valutazione [de]i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112*", che le amministrazioni sono chiamate a compiere, non può svolgersi che alla luce dei parametri stabiliti dal citato art. 73, e quindi tenendo

conto delle conseguenze che il mantenimento di un regime part-time può avere sulla funzionalità dell'amministrazione stessa.

Al riguardo va osservato come, all'indomani dell'entrata in vigore di tale disposizione, autorevole dottrina osservava che, *"Stando alla nuova versione del secondo periodo del comma 58, art. 1, legge 662/1996, in tutti i casi, anche semplici (cioè non gravi), di tensioni organizzative e di pregiudizi alla funzionalità dei servizi a seguito dell'accettazione dell'istanza di passaggio al part-time, l'amministrazione può negare la trasformazione, però deve farlo con atto motivato. La motivazione del rifiuto discende sia dalla lettera del comma 58 novellato che prevede la facoltà dell'amministrazione di non accogliere la richiesta del dipendenti nei casi di "pregiudizio alla funzionalità", sia dalla esigenza di contemperamento degli interessi in gioco veicolabili dalle classiche clausole di correttezza e buona fede"* – clausole che il legislatore del 2010 ha espressamente richiamato –; la medesima dottrina aggiungeva che la valutazione del pregiudizio organizzativo derivante dalle richieste di trasformazione del rapporto deve essere compiuta in concreto, *"in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente"*, e concludeva affermando che *"Per rigettare l'istanza non sarà sufficiente il riferimento a esigenze generiche o a meri inconvenienti di carattere organizzativo, facilmente superabili con strumenti diversi dal rifiuto del part-time, seppur dalla novella derivi un indubbio abbassamento della soglia del dovere del datore di sperimentare misure organizzative per soddisfare la richiesta"*.

Tanto premesso, va osservato che nel caso di specie la revoca del part-time già concesso, nel settembre 2005, alla ricorrente è stata motivata richiamando la nota del Responsabile della Gestione del Personale dell'Ufficio di Giudice di Pace di Bassano del Grappa in data 10-3-2011, nota con la quale era stata domandata la revoca del part-time in relazione a tutti i dipendenti appartenenti all'ufficio che

fruivano di tale regime – segnatamente, oltre alla Alberton, Tosin Barbara e Tosin Nuccia Lucia, anch'essa applicata, come la ricorrente, ad Ufficio Giudiziario diverso da quello del Giudice di Pace –, sulla scorta di considerazioni concernenti il ridimensionamento della pianta organica dell'Ufficio e a future scoperture legate a pensionamenti e cessazione di applicazioni.

La prima motivazione non è però suscettibile di assumere rilievo ai fini che ne occupano: se è vero – com'è vero – che la riduzione dell'organico dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bassano del Grappa è fenomeno che si è verificato nel corso degli ultimi due anni, allora non può trascurarsi dal considerare che esso non ha impedito la perdurante e reiterata applicazione della ricorrente alla Procura della Repubblica di Bassano (ancora di recente, con provvedimento in data 13-7-2011, su parere favorevole espresso sia dal Presidente del Tribunale di Bassano che dal Coordinatore del locale Ufficio del Giudice di Pace, il Presidente della Corte d'Appello di Venezia ha disposto la proroga della predetta applicazione sino al 31-10-2011).

Tutto si incentra, quindi, sulle paventate scoperture di organico: gli eventi elencati nella nota del 10-3-2011 non appaiono però avere una data certa di verifica, e, comunque, così come prospettati, non sono affatto prossimi (nella stessa nota appena citata se ne ipotizza il verificarsi nel giro dei prossimi due anni): occorre allora considerare che il potere conferito alle amministrazioni dall'art. 16 della l. n. 183/11, proprio perché eccezionale, in quanto integrante – come già l'originario testo dell'art. 58 della l. n. 662/96 – una deroga al principio consensualistico ed incidente su situazioni consolidate, è stato sottoposto dal legislatore ad un preciso termine decadenziale (sul punto così argomenta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 9/11: “... la ‘gravosità’ del potere accordato dalla legge richiede certamente una particolare attenzione nel momento del suo esercizio. In base alla norma, il mutamento delle condizioni del rapporto di lavoro avviene

quindi a seguito dell'adozione e comunicazione di un atto unilaterale da parte dell'amministrazione datore di lavoro, non essendo necessario il consenso del dipendente ai fini del perfezionamento di un contratto. Data il carattere di specialità della disposizione, l'esercizio della facoltà è stato delimitato entro un definito arco temporale. Pertanto decorso questo termine, secondo il regime generale, un'eventuale modifica del rapporto di lavoro richiede comunque l'accordo tra le parti"), sì che consentire l'esercizio in presenza di una prospettiva meramente eventuale, e comunque non prossima, di scoperta di organico appare stridere con tale previsione, oltre che con i principi di correttezza e buona fede.

In ogni caso, la revoca del part-time disposta nei confronti della ricorrente è motivata – contrariamente a quanto si è detto imposto per legge e previsto inoltre dalla citata circolare n. 9/11 – con generico riferimento a ragioni che attengono alle (future) carenze di organico dell'amministrazione di appartenenza, e non invece con specifica valutazione delle peculiarità del caso concreto, valutazione nel caso di specie tanto più necessaria ove si consideri, da un lato, che il part-time è stato chiesto dalla Alberton onde provvedere alla assistenza della madre, la quale versa in condizioni di handicap certificato, se pure non grave, e, dall'altro, che la riduzione dell'orario lavorativo della ricorrente è di appena il 16,67%, con articolazione dello stesso in sei ore dal lunedì al venerdì ed il solo sabato libero (cosa che le consentiva appunto di accudire la madre in tale giornata, in cui i fratelli Valentino, Maurizio e Marlene non riescono a liberarsi dai propri impegni lavorativi – cfr. le dichiarazioni prodotte dalla ricorrente come docc. nn. 15, 16 e 17); in particolare, mentre il Sostituto Procuratore della Repubblica alla cui Segreteria la ricorrente è attualmente addetta ha escluso che la predetta riduzione sia stata causa di disservizi o difficoltà organizzative, sia nella nota del 10-3-2011, sia, conseguentemente, nel provvedimento del 23-3-2011 nulla si dice circa le

ragioni per le quali la mancata prestazione di attività lavorativa nella giornata del sabato potrebbe invece essere foriera di pregiudizio per la funzionalità dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Ritenuta, per l'effetto, la sussistenza del *fumus boni iuris*, per quel che riguarda il *periculum in mora* è sufficiente osservare che nella specie vengono in considerazione ragioni attinenti all'assistenza di persona ultrasettantenne e portatrice di handicap certificato, suscettibili, pertanto, di essere irreparabilmente pregiudicate nel tempo occorrente per il giudizio di merito.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Sospende gli effetti del provvedimento in data 23-3-2011 di revoca del part-time nei confronti della ricorrente Alberton Margherita.

Condanna Il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in complessivi € 1.200,00, di cui € 500,00 per diritti di procuratore ed il residuo per onorari d'avvocato, oltre al 12,5% per spese generali, Iva e Cpa su diritti ed onorari.

Si comunichi

Bassano del Grappa 26-8-2011

Il Funzionario Giudiziario
Daria Mosale



Il Giudice
IL GIUDICE
DR. MONICA M. ATTANASIO

Depositato in Cancelleria
26 AGO. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Daria Mosale

